



**TRIBUNALE DI TORINO**  
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

**PROC. N. 12791/2021 V.G.**

**Decreto di apertura della procedura di liquidazione  
ex art. 14 quinquies l n. 3/2012**

Il Giudice,

**letto** il ricorso con cui FABRIZIO VERANI FELICIONI ha domandato di essere ammesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, ha proposto la domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

**ritenuto** che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistano i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, indicati all'art. 7, comma 2, di tale legge;

**rilevato** che il debitore ha depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

**preso atto** che il professionista nominato dal Tribunale ed incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, avv. Elena BISIO, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori ha così concluso la sua relazione: *"Si può quindi concludere che nel caso in esame sussiste una sostanziale esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta per cui la procedura di liquidazione del patrimonio risulta da prediligere al fine del soddisfacimento della massa dei creditori secondo i criteri di prelazione stabiliti dalla legge"*;

**considerato** che il suddetto Professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

**ritenuto** che sussistano, dunque, i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies* legge n. 3/2012;

**rilevato** che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio della ricorrente e la messa a disposizione dei creditori della somma di euro 2.000,00 già accantonata, del ricavato della vendita del 50 % della autovettura FIAT PANDA tg FM184PD e la somma mensile percepita a titolo di reddito da lavoro eccedente rispetto alle spese di mantenimento, indicata in euro 250,00 per anni quattro;

**rilevato** che il ricorrente risulta percepire un reddito da lavoro mensili di circa 1.100 euro (cfr. pag. 8 della relazione dell'attestatore);

**ritenuto** che la stima delle spese mensili per il mantenimento del ricorrente, così come riepilogate nel prospetto a pag. 6 del ricorso per un totale di 850,00 mensili,

debba ritenersi congrua, anche in considerazione che dalla relazione dell'attestatore risulta che tale somma è inferiore al limite di povertà calcolato secondo i parametri ISTAT e che appare sostenibile in quanto il ricorrente fruisce di una abitazione a titolo di comodato messa a disposizione dalla sorella;  
**ritenuto** congruo, alla luce di tali considerazioni, definire il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente nella misura di € 850,00 al mese;

**dichiara**

aperta la procedura di liquidazione dei beni di FABRIZIO VERANI FELICIONI, escludendo dalla liquidazione i mobili impignorabili e le somme necessarie al mantenimento del ricorrente, quantificate in 850,00 mensili;

**nomina**

liquidatore l'avv. Elena BISIO, con studio in Torino, Corso Vinzaglio 2, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/12

**dispone**

che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, comma 5, L. n. 3/2012, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

**dispone**

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**ordina**

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore in relazione alla autovettura sopra indicata al P.R.A.;

**dispone**

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

**ordina**

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

**dispone**

che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.

Si comunicati.

Torino, 13.7.2021

Il Giudice  
Carlotta Pittaluga